

CONSIGLIO REGIONALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

**LEGGE REGIONALE**

**Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto**

LEGGE REGIONALE

"Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto"

Il Consiglio Regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli Enti locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

In sede di erogazione dei contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Art. 2

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno

stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui alle successive art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 3

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di £.222.750.000 per l'esercizio 1972 e di £.300.000.000 per l'esercizio 1973. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.

#### Art. 4

All'onere di £.222.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del bilancio di previsione per il 1972.

Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

#### Art. 5

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 22 maggio 1973  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

Consiglio Regionale della Puglia

2-6 MAG. 1973

C. R.  
(Dott. Prof. Pasquale Donatelli)  
